



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 160 del 19/12/2002

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2002, n. 1992

POR Puglia 2000/2006 - Misura 4.1 - Azione C) - Agevolazioni alle Imprese Artigiane per le operazioni di credito e/o leasing agevolato - Leggi 949/52 e n. 240/81 e successive modifiche ed integrazioni - Adeguamento al reg. CE n. 70/2001 - Approvazione scheda tecnica.

- L'Assessore all'Industria Commercio e Artigianato, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio "Sviluppo Economico", confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue:

- Il Dec. Lgs.vo 31/3/1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni, in attuazione dei Capi II e III della legge n.59/97, ha delegato alle Regioni le funzioni amministrative per la concessione di agevolazioni alle PMI e Artigianato di qualsiasi genere e, quindi, anche di quelle disciplinate dalle leggi n. 949/1952 e n. 240/1981 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di operazioni di credito e/o leasing agevolato;

- L'art. 15, comma 7, della legge 17/5/1999, n. 144 ha previsto la concessione delle agevolazioni, a valere sulle operazioni di cui all'art. 37 della legge 25/7/1952, n. 949, anche nella forma del contributo in conto capitale, con i limiti e le modalità stabiliti nell'esercizio delle funzioni conferite alle Regioni ai sensi dell'art. 19 del surrichiamato, Dec. Lgs.vo 31 marzo 1998, n. 112;

- In data 12 gennaio 2001, la CE ha adottato il regolamento n. 70/2001, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato, e ne consente l'applicazione agli aiuti concessi alle piccole e medie imprese, fatti salvi i regolamenti o le direttive comunitarie specifici, più o meno restrittivi dello stesso regolamento n. 70/2001, adottati a norma del trattato CE e relativo alla concessione di aiuti di Stato;

- La Misura 4.1 del Complemento di Programmazione del POR Puglia 2000/2006 attua, tra le altre, le linee relative al Sistema dell'ampliamento della base produttiva che prevede, all'azione c), interventi agevolativi finalizzati al potenziamento e sviluppo della competitività delle piccole e medie imprese artigiane da sostenere attraverso lo sperimentato sistema di incentivi nazionali, costituito, per le imprese artigiane iscritte agli albi provinciali dell'Artigianato, dalle leggi n. 949/52 e n. 240/81 e concernenti la concessione di agevolazioni per investimenti promossi dalle imprese artigiane per laboratori, macchinari ed attrezzature. Detto sistema opera attraverso il regime di aiuto conforme alla regola comunitaria dei "de minimis";

- A seguito di incontri tenutesi con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, è stata evidenziata la notevole incidenza quantitativa dei programmi di investimento proposte da imprese artigiane inferiori a E 258.228,45, soglia massima di intervento finanziabile a carico di strumenti agevolativi trasferiti dallo Stato alle Regioni e previsti dalle leggi n.949/52 e n.240/81, concernenti il

credito ed il leasing agevolati Artigiancassa;

- L'applicazione del "de minimis" potrebbe per un verso frenare la capacità e l'esigenza delle imprese artigiane a nuovi e diversificanti investimenti finalizzati al consolidamento ed all'ampliamento della loro attività, per altro appesantirebbe il controllo sugli aiuti concessi sia da parte della struttura regionale costretta a monitorare migliaia di domande sia alle stesse imprese per non incorrere in violazioni alla norma.

Il tutto senza un'effettiva esigenza né di programmazione dello sviluppo del settore né finanziaria attesa la disponibilità di risorse ove le imprese siano interessate a nuovi investimenti.

- Inoltre, pur nel rispetto dell'intensità massima di aiuto fissate dalla U.E. per le regioni dell'Obiettivo 1, il "de minimis" potrebbe, per investimenti fino a Euro 258.228,45, non consentire il cumulo del conto capitale fissato al 15% dell'investimento ammissibile, con l'abbattimento totale del tasso d'interesse a carico dell'impresa, così come già stabilito dalla G.R. con delibera n. 544 del 14.05.02.

- Conseguentemente, è necessario procedere all'approvazione della disciplina attuativa della legge 949/52 nel rispetto di tutte le condizioni di cui al Regolamento 70/2001, così da poter concedere gli aiuti in questione, a valere sia sul fondo unico regionale che sulla mis. 4.1 azione C del POR, sottraendola alla regola dei "de minimis".

- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del succitato regolamento n. 70/2001, il regime di aiuto in argomento rispetta le condizioni del regolamento de quo ed è esentato, quindi, dall'obbligo della notificazione di cui all'art. 88, paragrafo 3;

- L'atto aggiuntivo del 30 luglio 2001, stipulato tra la Regione Puglia ed Artigiancassa S.p.A. Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane S.p.A. - ed integrativo delle convenzioni stipulate tra il Ministero del Tesoro ed Artigiancassa ai sensi dell'art. 19, comma 12, del Dec. Lgs.vo 31 marzo 1998, n. 112, ha disciplinato il servizio di gestione dei fondi pubblici di agevolazioni affidati in concessione all'Artigiancassa, ai sensi delle leggi n. 949/52 e n. 240/81, e successive modifiche ed integrazioni;

- Ciò premesso, si ritiene necessario procedere:

all'approvazione della allegata scheda tecnica e procedure che forma parte integrante del presente provvedimento per disciplinare le modalità di erogazione dei fondi, alla concessione del contributo in conto capitale, nella misura del 15% in aggiunta al contributo in conto interessi, relativamente alle operazioni di credito e/o leasing agevolato, ex leggi n. 949/52 e n. 240/81 e successive modifiche ed integrazioni;

a richiedere all'Unione Europea l'ampliamento delle forme di concessione delle agevolazioni pubbliche relativamente agli investimenti da parte delle Imprese Artigiane, regolarmente iscritte negli Albi di cui alla legge n.4431/1985, disciplinate dalle leggi n. 949/1952 e n.240/1981 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di operazioni di credito e/o leasing agevolato, avvalendosi dell'Artigiancassa SpA che fornirà la necessaria assistenza al Settore Artigianato per la predisposizione della documentazione per la notifica all'Unione Europea della scheda allegata;

a delegare il Settore Artigianato e PMI a predisporre e sottoscrivere tutti gli atti necessari al riconoscimento ad Artigiancassa SpA dei costi rivenienti dall'attuazione della presente iniziativa.

Copertura Finanziaria

- la spesa relativa al finanziamento delle agevolazioni di che trattasi troverà copertura con quota parte delle risorse rivenienti dal Fondo Unico Regionale - Cap. 2032351 Parte Entrata e Cap. 215000 Parte Spesa - e con le risorse POR 2000/2006 - Cap. 1091401 e 1095401 Parte Spesa. Il Dirigente del settore procederà all'impegno di spesa con atto dirigenziale, entro la chiusura dell'esercizio 2002;

- Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale in base all'art. 4 lettera K della L.R. n. 7/1997;

- L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare la disciplina attuativa per la concessione degli aiuti nel rispetto di tutte le condizioni di cui al Regolamento CE n. 70/2001 del 12 gennaio 2001, per quanto riguarda il seguente aiuto nazionale a finalità regionale:

Leggi n. 949/52 e n. 240/81, così come riportato nell'allegato 1), parte integrante del presente provvedimento e concernente le procedure e scheda tecnica per l'accesso alle agevolazioni de qua;

- di determinare che le agevolazioni aggiuntive di cui al presente atto opereranno in favore delle attività coerenti, oltre che con il FESR, anche con la specifica Misura 4.1 - Azione c) e con i relativi complementi di programmazione;

- di richiedere, conseguentemente, all'Unione Europea di procedere all'ampliamento delle forme di concessione delle agevolazioni in argomento, avvalendosi dell'Artigiancassa SpA che fornirà la necessaria assistenza al Settore Artigianato per la predisposizione della documentazione per l'Invio all'Unione Europea della scheda allegata;

- di stabilire il c/c al 15% dell'investimento ammissibile; che la spesa è riconoscibile alla data di presentazione della domanda;

- di delegare il Dirigente del Settore Artigianato e PMI a predisporre e sottoscrivere tutti gli atti necessari al riconoscimento ad Artigiancassa SpA dei costi rivenienti dall'attuazione della presente iniziativa;

- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

Allegato 1)

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLE IMPRESE ARTIGIANE

Riferimenti normativi

Legge 25 luglio 1952, n. 949, art. 37 e Legge 21 maggio 1981, n. 240, art. 23, concernenti il Fondo contribuito in conto interessi;

Legge 19 luglio 1993, n. 237, art. 2, comma 5, concernente la determinazione dei tassi agevolati;

Legge Regionale n. 3 del 4.1.2001 e successive modifiche apportate dalla L.R. n. 23 del 10.8.2001;

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 1231

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Decreto del Ministro del tesoro 30 aprile 1998 recante condizioni e modalità per la concessione del contributo in conto interessi;

Decreto del Ministro del Tesoro 21 dicembre 1994 concernente la determinazione del tasso di riferimento;

Regolamento CE n. 70 del 12 gennaio 2001.

Soggetti beneficiari

Le imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte negli albi di cui alla legge 443/85.

Sono escluse le imprese appartenenti ai seguenti settori:

Siderurgia CECA (13.101, 13.202, 27.103);

Industria carboniera (10.14, 10.25, 10.36, 23.17);

Costruzioni navali (35.18);

Fibre sintetiche (24.79);

Industria automobilistica (3410);

Trasporti11;

Pesca e acquacoltura (0512);

Agricoltura (0113)

trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (1514, 1615, 51.216, 51.317, 52.118, 52.219).

Possibilità di accesso alle agevolazioni

E' possibile accedere alle agevolazioni a fronte di operazioni di credito ex legge 949/52, di operazioni di locazione finanziaria ex legge 240/81, finalizzati alla realizzazione di investimenti aventi le destinazioni indicate nei paragrafo successivo.

Sono ammissibili al regime di aiuti esclusivamente le spese d'investimento sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Tipologie degli investimenti e delle spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni le operazioni di credito e di locazione finanziaria relative ad investimenti destinati:

?? Operazioni di credito (legge 949/52)

- all'impianto, all'ampliamento e all'ammodernamento del laboratorio;

- all'acquisto di macchine ed attrezzi nuovi (compresi gli automezzi aventi caratteristiche strettamente correlate all'esercizio dell'attività).

La costruzione dei locali deve eseguirsi su terreno di proprietà dell'impresa, ovvero su terreno per il quale l'impresa stessa disponga di un diritto di godimento di durata non inferiore a quella del finanziamento.

Nel caso di opere murarie con destinazione promiscua, i costi comuni (fondamenta, strutture portanti, coperture, ecc.), devono essere proporzionalmente imputati ai locali utilizzati per l'attività artigiana.

Qualora il contratto di acquisto non rechi la ripartizione del prezzo, la quota parte del prezzo riferibile ai locali a uso artigiano deve risultare da atto integrativo ovvero da perizia giurata.

L'acquisto o la costruzione dei locali a uso promiscuo è finanziabile per la sola quota di investimento funzionale all'attività artigiana.

L'ammodernamento del laboratorio è investimento finanziabile ove l'impresa abbia la proprietà dei relativi locali ovvero disponga di un diritto di godimento dei medesimi di durata non inferiore a quella del finanziamento.

Qualora l'investimento sia localizzato in locali diversi da quelli ove l'impresa risulti avere la propria sede, la circostanza dovrà essere documentata da apposita autocertificazione resa dall'impresa stessa.

?? Operazioni di locazione finanziaria (legge 240/81)

- l'impianto e/o l'ampliamento del laboratorio (locazione finanziaria immobiliare), con esclusione dei locali che non sono posti al servizio dell'attività artigiana certificata;

- macchine, attrezzi, automezzi aventi caratteristiche strettamente correlate all'esercizio dell'attività (localizzazione finanziaria mobiliare e di automezzi), nuovi.

Al termine dell'operazione di locazione finanziaria, l'impresa artigiana locataria non potrà beneficiare - per l'acquisto dei beni locati - delle agevolazioni previste dalla vigente normativa in materia di finanziamenti artigiani agevolati.

L'agevolazione non può essere concessa per il rinnovo di un contratto di locazione finanziaria in precedenza agevolato, ovvero per la locazione finanziaria di beni già ai proprietà dell'impresa conduttrice.

La dichiarata e documentata destinazione aziendale dei beni oggetto delle operazioni di credito e di locazione finanziaria deve essere mantenuta per tutta la durata dell'agevolazione, sotto pena di revoca.

Le spese d'investimento ammesse alle agevolazioni sono al netto di quelle sostenute a titolo di imposte (es. IVA).

Divieto di cumulo

Le agevolazioni non sono cumulabili con analoghi benefici nazionali, regionali e comunitari salvo il caso della garanzia pubblica concessa ai sensi della legge 1068/94 ovvero di altre agevolazioni disposte tramite cofinanziamento comunitario o risorse regionali aggiuntive.

Importo del finanziamento

Pari al 100% delle spese di investimento agevolabili, nel limite di una intensità massima dell'aiuto che non dovrà superare il 35% in ESN maggiorato del 15% in ESL, fermo restando che l'importo complessivo delle agevolazioni non dovrà superare il 75% dei costi d'investimento agevolabili²⁰.

Sono escluse dalle agevolazioni le operazioni di finanziamento (credito ex legge 949/52, locazione finanziaria ex legge 240/81) di importo inferiore a Euro 10.329,14

Tipologia e misura delle agevolazioni

?? Operazioni di credito (legge 949/52) e di locazione finanziaria (legge 240/81). E' prevista la concessione di:

a) contributi in conto interessi/canoni, per operazioni di importo fino a Euro 258.228,45, determinati sulla base di un tasso pari al 100% del tasso di riferimento indicato ed aggiornato periodicamente con decreto

del Ministro delle Attività Produttive, in conformità alla disposizioni dell'Unione Europea;

b) contributi in conto capitale, pari al 15% dell'importo dell'operazione di credito e locazione finanziaria agevolata, nel limite massimo di Euro 38.734,27 per gli investimenti non inferiori a Euro 25.822,84 e con domanda di finanziamento inoltrata all'istituto di Credito a far data dal 1° luglio 2000

Durata di riconoscimento del contributo in conto interessi/canoni.

?? Operazioni di credito (legge 949/52) e di locazione finanziaria (legge 240/81). Il contributo è riconosciuto per una durata massima pari a:

- 7 anni, per le operazioni concernenti laboratori compreso l'acquisto del terreno;
- 4 anni per le operazioni concernenti macchine ed automezzi.

Domanda di agevolazione

La domanda di ammissione alle agevolazioni deve essere compilata nei termini e con le modalità previste nelle specifiche norme Regolamentari predisposte dal Comitato Tecnico Artigiancassa e ratificate dall'Assessorato Artigianato e PMI.

Modalità di erogazione

A. Contributi in conto interessi/canoni

Per le operazioni di credito (legge 949/52), il contributo decorre dalla data di erogazione del finanziamento a condizione che a tale data la spesa sia stata sostenuta e l'investimento sia stato destinato ai fini aziendali²¹.

Per le operazioni di locazione finanziaria (legge 240/81), la decorrenza del contributo in conto canoni è quella del primo canone periodico di importo costante. La data di decorrenza di detto canone periodico deve coincidere o essere posteriore al primo giorno del mese successivo a quello di consegna del bene e, nel caso di più beni, a quello di consegna dell'ultimo bene.

Il contributo, ripartito in più quote, sulla base delle rate di ammortamento pagate dall'impresa, è erogato alla stessa per il tramite della Banca/Società di leasing che provvede al relativo accredito entro trenta giorni e con valuta pari a quella applicata dall'Artigiancassa, semprechè:

- abbia riscontrato la regolare esecuzione del piano di rimborso dell'operazione;
- non abbia comunicazioni rese a termini di contratto dall'impresa circa eventuali cessazioni dell'attività e/o della destinazione aziendale del bene finanziato²².

In caso contrario, la Banca/Società di leasing è autorizzata ad interrompere, l'accredito delle quote di contributo, che potrà riattivare con valuta pari a quella dell'accredito a suo tempo effettuato dall'Artigiancassa S.p.A., ove l'impresa provveda al pagamento delle rate/canoni²³, ovvero le comunicazioni rese non abbiano determinato la revoca dell'agevolazione.

Qualora il contratto venga risolto o l'impresa non provveda al pagamento delle rate/canoni insoluti entro la scadenza contrattuale dell'operazione, ovvero l'Artigiancassa S.p.A. revochi il contratto per mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, la Banca/Società di leasing autorizza Artigiancassa S.p.A. ad emettere nota di debito relativa alle quote di contributo non accreditate all'impresa, con valuta pari a quella dell'accredito a suo tempo riconosciuta da Artigiancassa S.p.A.

B. Contributi in conto capitale

Il contributo è erogato all'impresa, in unica soluzione, direttamente dall'Artigiancassa.

Revoca dell'agevolazione

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, i contributi saranno revocati totalmente o parzialmente.

I contributi potranno, inoltre, essere revocati in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo, previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300, di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.

I contributi erogati e risultati indebitamente percepiti a seguito di revoca dovranno essere restituiti dall'impresa all'Artigiancassa S.p.A., maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento/contratto di locazione finanziaria, più 5 punti percentuali; la maggiorazione avrà luogo per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli interessi.

Soggetto gestore

Gli interventi agevolativi sono gestiti da Artigiancassa - Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane S.p.A., con sede legale in Roma, Via Crescenzo del Monte, n. 25/45, sulla base di apposita convenzione; detta convenzione disciplina i rapporti tra le parti e definisce i compensi da riconoscere ad Artigiancassa stessa per il servizio reso.

Organo deliberante

L'ammissione agli interventi agevolativi è deliberata dal Comitato tecnico regionale di cui all'art. 37 della legge 9491/52.

Compatibilità con le disposizioni della UE in materia di regimi di aiuto.

Il regime di aiuto è esente dall'obbligo di notificazione di cui all'art. 88, paragrafo 3 del Trattato UE, in quanto rispetta tutte le condizioni del Regolamento CE n. 70/2001 del 12 gennaio 2001.

Cofinanziamento, con Fondi FESR

Il regime di aiuti è cofinanziabile attraverso l'impiego dei fondi FESR sulla base del POR Regione Puglia 2000 - 2006.

1 13.10 "Estrazione di minerali di ferro" (tutta la classe, ad eccezione delle piriti)

2 13.20 "Estrazione di minerali metallici non ferrosi" (limitatamente al minerale di manganese)

3 27.10 "Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghie (CECA)"

Per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA, si intende: ghisa e ferroleghie, ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze; mangesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego e di rilaminazione; acciaio liquido colato o non in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminati a caldo (comprese le bande per tubi e coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm, piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm, eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre

lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo.

4 10.1 "Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile" (tutto il gruppo)

5 10.2 "Estrazione ed agglomerazione di lignite" (tutto il gruppo)

6 10.2 "Estrazione ed agglomerazione di lignite" (tutto il gruppo)

7 23.1 "Fabbricazione di prodotti di cokeria" (tutto il gruppo)

8 35.1 "Industria cantieristica: costruzioni navali e riparazioni di navi e imbarcazioni" (tutto il gruppo, ad eccezione della classe 35.12 "Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive")

9 24.7 "Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali" (tutto il gruppo)

10 34 "Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi" (tutta la divisione, ad eccezione del gruppo

34.3 "Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e per loro motori")

11 Trasporti - limitatamente agli investimenti in automezzi effettuati da imprese la cui attività principale rientri nel settore dei trasporti.

12 Pesca e acquacoltura - L'esclusione si applica alla seguente divisione:

05 "Pesca, piscicoltura e servizi connessi" (tutta la divisione, ad eccezione del gruppo 05.03

"Attività dei servizi connessi alla pesca e alla piscicoltura")

13 Agricoltura - L'esclusione si applica alla seguente divisione:

01 "Agricoltura, caccia e relativi servizi" (tutta la divisione, ad eccezione dei seguenti gruppi, classi e categorie),

01.41.1 "Esercizio e noleggio di mezzi e macchine agricole per conto terzi, con personale

01.41.2 "Approvvigionamento e distribuzione di mezzi tecnici necessari all'esercizio dell'agricoltura"

01.41.3 "Raccolta, prima lavorazione, conservazione di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi all'agricoltura svolti per conto terzi (esclusa trasformazione)"

01.42 "Attività dei servizi connessi all'allevamento del bestiame, esclusi i servizi, veterinari"

01.5 "Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi"

14 15 "Industrie alimentari e delle bevande" (tutta la divisione, ad eccezione delle seguenti classi e categorie):

15.51.1 "Trattamento igienico e confezionamento di latte alimentare pastorizzato e a lunga conservazione"

15.51.2 "Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, ecc."

15.52 "Fabbricazione di gelati"

15.71 "Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali da allevamento"

15.72 "Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici"

15.81.1 "Fabbricazione di prodotti di panetteria"

15.81.2 "Fabbricazione di pasticceria fresca"

15.82 "Fabbricazione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati"

15.84 "Fabbricazione di cacao, cioccolata, caramelle e confetterie"

15.85 "Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus, e di prodotti farinacei simili"

15.86 "Lavorazione del tè e del caffè"

15.87 "Fabbricazione di condimenti e spezie"

15.88 "Fabbricazione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici"

15.89.1 "Fabbricazione di dolcificanti, budini e creme da tavola"

15.89.2 "Fabbricazione di alimenti precotti (surgelati, in scatola, ecc.), di minestre e brodi"

15.89.3 "Fabbricazione di altri prodotti alimentari: aceti, lieviti, prodotti a base di frutta a guscio, estratti per liquori, ed altri prodotti alimentari n.c.a."

15.91 "Fabbricazione di bevande alcoliche distillate"

15.92 "Fabbricazione di alcool etilico di fermentazione"

15.96 "Fabbricazione di birra"

15.98 "Produzione di acque minerali e di bibite analcoliche"

15.99 "Fabbricazione di altre bevande analcoliche"

15 16.0 "Industria del tabacco" (tutto il gruppo)

16 51.2 "Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi" (tutto il gruppo)

17 51.3 "Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco" (tutto il gruppo)

18 52.1 "Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati" (tutto il gruppo)

19 52,2 "Commercio al dettaglio di prodotti alimentari bevande e tabacco in esercizi specializzati" (tutto il gruppo)

20 A fronte di un finanziamento di importo pari ad esempio a Lit. 500.000.000, l'importo complessivo delle agevolazioni non dovrà superare Lit. 375.000.000.

21 Qualora la data della spesa e/o di destinazione dell'investimento risultino posteriori a quella di erogazione del finanziamento, il contributo decorre dalla data più recente tra le due.

22 La Banca/società di leasing è tenuta a comunicare tempestivamente all'Artigiancassa S.p.A., anche a mezzo fax, le notizie in parola ai fini della sospensione della erogazione di ulteriori quote di contributo e della determinazione dell'eventuale contributo indebitamente percepito dall'impresa.

23 Non è considerato regolare pagamento quello effettuato a seguito di azioni ingiuntive ovvero intervenute successivamente all'estinzione contrattuale.